

**Avv. EMANUELE ARGENTO**  
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA  
Tel. / Fax (085) 4429997  
C.F. RGN MNL 68A08 H199B  
P.I. 01526270689  
e-mail: emanueleargento@virgilio.it



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Rg. 13/2014

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 14.05.2015;

letti gli atti e le deduzioni delle parti;

rilevato che:

> con il d.i. opposto è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 42.056,30 per canoni scaduti ed insoluti, oltre agli interessi di mora a ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l., ~~XXXXXXXXXX~~ Pia, ~~XXXXXXXXXX~~ e a ~~XXXXXXXXXX~~ s.n.c. quali debitori in solido tra loro nei confronti della società ~~XXXXXXXXXX~~ LEASING s.p.a. in forza di a) contratto di leasing immobiliare n. IC/11126 stipulato il 14.10.2008 tra la società di leasing e la società ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l.; b) atto di costituzione di fideiussione a favore della società ~~XXXXXXXXXX~~ s.r.l. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal citato contratto di leasing.

All'art. 7 i fideiussori si impegnano a pagare alla società immediatamente a semplice richiesta scritta quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio con espressa rinuncia ad invocare le disposizioni di cui all'art. 1945 del c.c. (v. doc. 6 fascicolo monitorio).

L'importo ingiunto è stato dalla creditrice imputato alle causali indicate nell'estratto conto alla data del 25.06.2014 (doc. n. 7 fascicolo monitorio).

> tutti gli ingiunti hanno proposto opposizione al d.i rappresentando, ai fini che interessano in questa fase, a) che la società ~~XXXXXXXXXX~~ nulla deve a titolo di canoni, anzi essendo stato il contratto di leasing risolto la stessa ha diritto alla restituzione delle rate già pagate ex art. 1526 c.c.; b) la nullità parziale del contratto di leasing per mancata indicazione del corretto tasso annuo effettivo globale; c) nullità per la natura usuraria del tasso di interesse annuo effettivo per il caso di risoluzione anticipata; d) nullità per la pattuizione di una remunerazione in caso di inadempimento; e) genericamente la nullità dei contratti di fideiussione, di cui chiedeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c..

Non veniva contestato il mancato pagamento dei canoni oggetto del ricorso monitorio.

Si costituiva in giudizio la creditrice evidenziando che la somma ingiunta risultava dalla sommatoria dei canoni scaduti, applicate le spese e gli interessi di mora previsti in contratto, e rilevando che la società locataria del bene non aveva nemmeno allegato di avere provveduto al pagamento dei canoni scaduti.

Con riferimento alla invocata applicazione dell'art. 1526 c.c. la convenuta rilevava che la norma consente alle parti di convenire che le rate pagate restino acquisite al venditore, come in effetti era stato concordato all'art. 14 delle condizioni generali di contratto. Il medesimo articolo prevedeva, inoltre, ad attenuazione delle conseguenze negative per l'utilizzatore l'accredito a suo favore di quanto ricavato dalla vendita del bene successivamente alla risoluzione del contratto di leasing (v. doc. 2 parte convenuta, documento prodotto tuttavia in forma illeggibile, come illeggibile è anche la copia di cortesia trasmessa via mail).

Contestava la rilevanza con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio della eccezione relativa alla omessa indicazione del TAEG, essendo invece dovuta e correttamente formulata esclusivamente l'indicazione del solo tasso interno di attualizzazione (v. lett c) foglio 2 del contratto). Infine, evidenziava la assoluta genericità della contestazione di pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia.

Allo stato, non potendo leggere il testo dell'art. 14 del contratto, rilevante ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione;

**P.T.M.**


→ **rigetta** la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;

→ **assegna** alle parti i termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. decorrenti dal 30.06.2015;

→ **rinvia** per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 17.12.2015 ore 09.00

Si comunichi alle parti.

Treviso, 27.05.2015

Il Giudice  
Dott.  Alessandra Burra

Depositato in Cancelleria

Il 27/05/15  
IL CANCELLIERE

